

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA CARTA FAMIGLIA PREVISTA DALL'ART.10 DELLA L.R. 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione dei benefici comunali della Carta Famiglia, prevista dall'art. 10 della L.R. 7 luglio 2006 n. 11 e s.m. e i.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. I benefici economici indicati nel presente Regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari della Carta Famiglia, residenti nel Comune di Castions di Strada.
2. I soggetti beneficiari sono individuati e suddivisi in fasce in base a quanto stabilito rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 6 comma 2 del Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia approvato con D.P.G.R. nr. 0347/Pres.dd.30.10.07 pubblicato su BUR nr. 47 dd. 21.11.2007 e s.m. e i.

**Art. 3 - Benefici comunali attivabili**

1. I benefici attivabili consistono nella concessione di contributi economici a concorso delle spese sostenute, dai soggetti di cui al precedente articolo, per:
  - a) Frequenza di figli minori alla locale scuola dell'infanzia;
  - b) Frequenza in asili nido ovunque ubicati;
  - c) Frequenza di figli minori a scuole materne e dell'infanzia ovunque ubicate;

**Art. 4 – Determinazione dei benefici.**

1. Per le spese di cui al precedente articolo
  - a) Ai soggetti collocati in fascia ad alta intensita' di beneficio (famiglie con tre o più figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro) un contributo da un minimo del 20% ad un massimo del 75% delle rette pagate;
  - b) Ai soggetti collocati in fascia a media intensita' di beneficio (famiglie con due figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro) un contributo da un minimo del 10% ad un massimo del 50% delle rette pagate;
  - c) Ai soggetti collocati in fascia a bassa intensita' di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro) un contributo fino ad un massimo del 10% delle rette pagate.

**Art. 5- Modalita' di accesso ai benefici comunali.**

1. Sulla base dell'importo trasferito dalla Regione e degli importi dei fondi comunali, eventualmente stanziati, annualmente la Giunta Comunale determina:
  - a) I benefici da attivare per l'anno considerato, individuandoli tra quelli di cui al precedente art.3;
  - b) L'importo massimo concedibile ai soggetti di cui alle fasce individuate nel precedente articolo;
  - c) Sulla eventuale cumulabilità dei benefici ottenuti, anche su altre norme di settore, dai soggetti di cui all'art 2.
2. I soggetti beneficiari, titolari dell'identificativo in corso di validità, possono ottenere i benefici, presentando apposita domanda secondo le modalità operative stabilite con provvedimento del competente Responsabile di Servizio, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

**Art. 6 - Entrata in vigore e disposizioni finali.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.